



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Associazione Analisiti Ambientali

“Il Codice dell’Ambiente: le novità in materia di  
VIA /VAS/AIA introdotte dalle modifiche e  
integrazioni alle Parti prima, seconda del decreto  
legislativo n. 152 del 2006 recante norme in  
materia ambientale”.

Ispra- Auditorium 29 ottobre 2010

# Le modifiche introdotte dal nuovo correttivo

Dott.ssa Maria Belvisi

Servizio OAM

ISPRA

# Principali tappe: dal 1986 ad oggi

- 1986: art. 6 della Legge 348/86
- 1988- 2006: regolamenti e norme tecniche - Via nazionale (DPCM 88' e s.m.), Via regionale (Dpr 96' e s.m ), Via Speciale (190/02 e s.m.- *oggi Decreto legislativo n. 163/2006*)
- 2004: Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Legge delega)
- 2006: Dec. legislativo 12 aprile 2006, n. 152 (in vigore dal 29 aprile 2007 al 12 febbraio 2008 per la Parte II)
- 2008: decreto legislativo 04/08 (in vigore dal 13 febbraio al 25 agosto)

- 2009: Legge n. 69/2009 delega al Governo, entro il 30 giugno 2010, per apportare modifiche e integrazioni.
- 2010 (Maggio): CdM approva lo schema di Decreto che modifica le Parti I, II e V del codice ambientale.
- 2010: CdM approva il decreto legislativo n. **128/2010** che apporta modifiche alle Parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale.
- **2010 (agosto) Pubblicazione in GU n. 186 del 11 agosto del decreto legislativo n. 128/2010**
- **2010: il 26 agosto entrata in vigore.**

# Il decreto si compone di 4 articoli:

Art. 1	Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2	Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Art. 3	Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera)
Art. 4	Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

e due serie di allegati (alla parte II e alla parte V):

Allegati alla PARTE SECONDA del Dec Lgs N. 152/2006 e s.m.

**AII. VIII** - Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, c. 12

**AII. IX** - Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dall'AIA

**AII. X** - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

**AII. XI** - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, c. 1, lett. 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

**AII. XII** - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato VIII, soggetti ad AIA statale

## Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni)

c. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

a) il dec. leg. 59/2005 (IPPC)

Il dec. 24 aprile 2008, concernente modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal dec. leg. 59/2005. Abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al c.

3-bis, dell'art. 33; (entro 6 mesi decreto MATTM, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

b) il DM Ambiente 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto (*Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di AIA, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*)

Complessivamente vengono

Parte Prima Disposizioni comuni e principi generali

Soppressi n. 4 commi

Modificati 6 commi

Parte Seconda VIA VAS AIA

Modificati 68 commi

Inseriti 2 articoli con 2 commi cad. (Titolo 1 Commissione IPPC - Titolo IV Valutazioni Ambientali Interregionali e Transfrontaliere)

Inseriti 45 commi

Inserito un Titolo: **Titolo III bis - L'autorizzazione integrata ambientale** n. 13 art (72 commi)

# Parte Prima

## Disposizioni comuni e principi generali

- Confermato l'ambito di applicazione del T.U
- Confermati i principi ambientali

Principio dell'azione ambientale

Principio dello sviluppo sostenibile

Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

Parte Prima (Modifiche e soppressioni):

**Finalità** (Art. 2) riordino, coordinamento e all'integrazione nelle materie regolamentate dal codice, nel rispetto anche **degli obblighi internazionali**, oltre che dell'ordinamento comunitario *ecc.*

**Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi *Soppressione* :**

Impossibilità .... di modificare, derogare o abrogare le singole disposizioni, se non mediante modifiche o abrogazione delle norme per dichiarazione espressa (Art. 3 c.1)

Adozione entro 2 anni dei provvedimenti per modifica e integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale (Art. 3 c. 2)

Previsione di modifica ed integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti entro 2 anni da parte del Ministro dell'ambiente (Art. 3 c. 4)

Commissione composta da 10 esperti ..... nelle materie oggetto del presente decreto per la predisposizione dei provvedimenti successivi (Art. 3 c. 5).

**Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi *Modifica***

Introduzione di un termine di **30 g.** dalla richiesta per l'acquisizione del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel CESP (Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali), per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale da parte del Ministro dell'ambiente (Art. 3 c.3).

# Parte II Procedure per la VIA, VAS

In generale viene confermata l'impostazione del precedente decreto:

- Non duplicazione dei procedimenti
- Validità del DPCM 27/12/1988 nelle more di nuove norme tecniche
- Tempistica procedura VIA/VAS **quasi identica**
- Conclusione delle Procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento
- VAS come procedimento basato sulla collaborazione tra autorità procedente e autorità competente
- VIA sul progetto definitivo
- Avvalimento di ISPRA e ARPA per il monitoraggio
- Adeguamento ordinamento regionale entro 1 anno (*prima 2*) **ove necessario (art. 35)**
- Allegati VIA/VAS

# Principali modifiche 1

- Modifica e introduzione di alcune definizioni
- VIA/VAS transfrontaliera
- Ferma restando l'applicazione della VIA, **VAS** non necessaria per la localizzazione delle singole opere, per le modifiche dei P/P elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti P/P
- Disposizioni speciali per i piani portuali
- Divieto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (*in determinate condizioni*)
- Verifica di assoggettabilità e VIA per impatti negativi e significativi

# Principali modifiche 2

- Introduzione Titolo III per AIA
- Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio (art. 4 c.3)

## Monitoraggio

- Modifica del provvedimento con condizioni ulteriori in base agli esiti del monitoraggio
- Se gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente: sospensione dei lavori da parte dell'autorità competente

## Trasmissione della documentazione

- su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo

## Art. 9. Norme procedurali generali

Oggi

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto **si applicano, in quanto compatibili**, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

*Ieri*

1. *Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto, **soddisfano i requisiti** di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

# Art 33 Oneri istruttori

Oggi

Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle **Agenzie ambientali e di ISPRA**, garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti **dall'autorità competente** (c.8) .

Ieri

*Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con l'APAT e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti. c. 8.*

## Art. 7 Competenze (modifiche e aggiunte)

Disciplina con proprie leggi e regolamenti della competenza regionale/ province autonome (c. 7)

Le Regioni/Province autonome disciplinano:

- **fermo il rispetto della legislazione comunitaria** eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate ..., **purché con questo compatibili**, per l'individuazione dei P/P o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione (c. 7 lett. c)
- (Nuovo) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente Decreto ed all'art. 29 della L.7 agosto 1990, n. 241, e s.m. (c. 7, lett.e)
- (Nuovo)Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai c. 2 ( approvazione P/P), 4 (approvazione progetti) e 7 (disciplina leggi) nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo (*Principi generali VIA, VAS e AIA*) (c. 9).

VAS

## Modifiche alla Definizione di:

*(Definizione di verifica di assoggettabilità distinta tra Progetto e P/P)*

m-bis) verifica di assoggettabilità di un P/P: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se P/P ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

Introduzione della definizione di parere motivato per la **VAS**

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

# Piani regolatori Portuali e progetti (Nuovo)

Art. 6 Art. 3-ter.

Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale (PRP).

Qualora il PRP ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Art. 6 c.4. a)

Esclusione P/P per quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o (*ex- coperti da segreto di Stato*) **ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.**

*(Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza - Opere, servizi e forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III , nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato)*

Art. 11. Modalita' di svolgimento *(della VAS)*  
(Titolo II VAS)

c.1 lett a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'

**limitatamente ai P/P di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis** *(c.3 uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei p/p, 3-bis. P/P diversi da quelli di cui al comma 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente ;)*  
*(prima solo quelli del c.3)*

c. 3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.” *(omesso durante la fase preparatoria del piano o del programma)*

## Art. 12. Verifica di assoggettabilita'

**Trasmissione della documentazione su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo (c.1)**

La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a P/P ovvero a strumenti attuativi di P/P già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli **effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (c. 6)**

## Art. 14 Consultazione (aggiunte)

Entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di cui al c. 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, **in forma scritta** anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.; (c. 3)

**In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione**, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, **eventualmente previste** dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, **si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal c. 3 (60 gg). e dal c. 1 dell'art. 15 (90 gg).** Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 (*Comunicazione di avvio del procedimento*) ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 (*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*) della legge 7 agosto 1990 n. 241. (c. 4).

## Art. 18 Monitoraggio

c. 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei P/P approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. **Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA**

VIA

Il provvedimento di **VIA** dell' autorità competente conclude la fase di valutazione del processo di VIA.

E' obbligatorio, vincolante, sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale **secondo le previsioni di cui all'art. 26** (*Decisione*);

## Art. 5 definizioni

C1 b)

La VIA viene effettuata per individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente di un progetto, **ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)** (*obiettivi di sostenibilità, di protezione della salute umana, di miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, di mantenimento delle specie e di conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema*)

e non più come

*il processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti del SIA, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.*

# Modifiche alle Definizioni di:

Lett. l) Modifica: *adattata per l'AIA (riguarda non solo il progetto ma anche l'impianto)*

Lett. l-bis) Modifica sostanziale: *non più per VAS; adattata per l'AIA;*

- di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- **In particolare, con riferimento alla disciplina dell'AIA, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;**

Lett. m) verifica di assoggettabilità:

- verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se **progetti** possono avere un impatto significativo e **negativo** sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

Art. 6 c. 5. La VIA, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e **negativi** sull'ambiente e sul patrimonio culturale

Art. 6 c. 7. La valutazione e' inoltre necessaria, **qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:**

(....)

- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II **che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente**

## Art. 6 c. 17 (Nuovo)

Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del **perimetro delle aree marine e costiere** a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, (...) **sono vietate:**

-le **attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,**

- **nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine** dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette,

- **per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.**

-Al di fuori delle medesime aree, le predette attività **sono autorizzate** previa VIA, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di **12 miglia** dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.

-Le disposizioni (...)si applicano ai procedimenti autorizzatori **in corso** alla data di entrata in vigore del presente comma.

Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data.

Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il c. 81 dell'art. 1 della L. n. 239/2004” *(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia- Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione del SIA alle amministrazioni competenti.)*

# Tempistica verifica assoggettabilità

Oggi

Se il progetto non ha impatti **negativi e** significativi sull'ambiente

- 45 gg oss. + 45gg verifica = **90 gg provvedimento esclusione con prescrizioni**

Possibilità per:

- AC di richiedere integrazioni entro 45 gg dalle oss.
- Proponente di fornire entro 30 gg dal termine di presentazione delle oss documentazione integrativa

Pronuncia del provvedimento AC entro 45gg dal deposito della doc del prop.

120 gg provvedimento esclusione con prescrizioni

*Ieri*

*45 gg oss. + 45gg verifica = 90 gg provvedimento esclusione con  
prescrizioni*

## **Art. 20 verifica di asoggettabilità**

c. 4. L'autorità competente nei successivi 45 gg, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti **negativi e significativi** (*negativi apprezzabili*) **sull'ambiente**. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. **L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal c. 3. (45 g) In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici ... entro 30 g. dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro 45 g. dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo;**

## Art. 20 verifica di asoggettabilità

- c. 5. Se il progetto non ha impatti **negativi e** significativi **sull'ambiente** l'autorita' competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
- c. 6. Se il progetto ha impatti **negativi e** significativi **sull'ambiente** si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

# Procedura VIA

## Tempistica

### **Caso n.1 (ordinario)**

- 1 - 60 gg per scoping (Art.21) **dopo l'esito delle consultazioni** (facoltativa)
- 2- Presentazione istanza (art.23)
- 3- Verifica completezza documentazione 30 gg (**compreso avvenuto pagamento oneri istruttori**)
- 4- Decorrenza termini per consultazione pubblico e espressioni pareri delle Autorità competenti in materia ambientale (entro 60 gg dall'istanza ovvero nell'ambito della CdS **istruttoria**) e del MIBAC (60 gg) e delle Regioni (*entro 90 gg e non più 60gg*) (per la VIA Statale).
- 5- Valutazione finale entro 150 gg dalla presentazione dell'istanza

# Procedura VIA

## Tempistica

### **Caso n.2 (Proroga)**

1 – Termine di scadenza posticipato di ulteriori 60 gg (art. 26 c.1) per accertamenti ed indagini di particolare complessita'

Valutazione finale entro 210 gg dalla presentazione dell'istanza

### **Caso n.3 (Modifiche agli elaborati su richiesta del proponente)**

1 – entro 30 gg inoltro della richiesta dalla presentazione delle osservazioni

2- **periodo di 45 gg, prorogabili**, per l'invio della documentazione (prima 60 + 60gg) (art. 24 c.9)

3- provvedimento di VIA entro 90 gg dalla presentazione degli elaborati modificati

# Procedura VIA Tempistica

## **Caso n.4 (Integrazioni della documentazione richiesta dall'A.C)**

- 1 –Richiesta integrazioni un'unica soluzione entro **30** gg dalla ricezione oss.  
(complessivamente 90gg) (*prima 120 dall'avvio*) (*art. 26 c.3*)
- 2 - Risposta entro 45 (*prima 60gg*) gg prorogabili con 45gg (*prima 60gg*)
- 3 - Richiesta da AC entro **30 gg dall'istanza per presentazione documentazione integrativa (correlate alla complessità delle integrazioni)** (*art 23 c.4*)
- 4. Interruzione termini procedimento fino alla presentazione**
- 5. Possibilità di richiesta proroga da parte del proponente per complessità delle integrazioni)**
6. L'AC ove ritenga che le modifiche siano sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone il deposito e l'avviso al pubblico
- 7- 60 gg per osservazioni (art 24 c. 9bis)
- 8- **Ulteriori 45 gg per le Amministrazioni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi (art.25 c.3)**
- 9- **provvedimento di VIA entro 90 gg dalle osservazioni (art 24 c. 9bis)**  
(omessa la pronuncia interlocutoria negativa)

## **Caso n.5**

**(Inadempienza dell'A.C e potere sostitutivo del CdM)**

1 – idem a prima

Art. 25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

c.3-bis. (Nuovo)

Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.

Art. 26 Decisione

**c. 2-bis (nuovo).**

**La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo”;**

## Art. 28. Monitoraggio

### **c.1-bis. (Nuovo)**

**In particolare, qualora dalle attività di cui al c.1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al c. 5 dell'art. 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.”**

# VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI e TRANSFRONTALIERE (Titolo IV)

## Art. 30. Impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, **nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di AIA con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII (AIA Statale)**, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di P/P soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale **nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di AIA con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII (AIA Statale)**, i quali possano avere **impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi** su regioni confinanti, l'autorità competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.”;.

IPPC

## Principali novità

- Modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale nell'ambito della procedura di VIA, ivi comprese le procedure **di cui al Titolo III-bis**.
- Aggiornamento alle direttive europee (rif. 2008/1/CE)
- Inserimento di un titolo III bis - L'autorizzazione integrata ambientale
- Introduzioni nell'art. 5 di alcune definizioni comuni ad IPPC e VIA quali ad esempio sostanze, inquinamento, emissioni, scarichi, getsore, ecc. e traslate tal quali o opportunamente adattate dal decreto IPPC.
- Abrogazione del decreto legislativo 59/2005
- Introduzione di allegati specifici mutuati dal dec. 59/2005
- Per progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, l'AIA può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuta di non assoggettare i progetti a VIA.

## Modifiche

- Le finalità dell' AIA non sono mutate salvo:

Oggi

Art. 4 c.4 lett. c)

L' AIA prevede misure intese a evitare, **ove** possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

Ieri

*Art. 1 c. 1 (59/2005).*

- *L' AIA “prevede misure intese ad evitare oppure, qualora **non sia** possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.*

## Competenza per AIA Art. 7 (rif. Dec. lgs. 59/2005 e s.m.)

- 4-bis. (*Idem all'art.2 c. 1 i*) . Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali
- C. 4-ter. (*Idem all'art.2 c. 1 i*) Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.”
- **5. (.....) “Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministero dell'ambiente sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.”**

## Articolo 32-bis **Effetti transfrontalieri**

**(AIA)**

- Identici all'ex art 15 c. 1 e 2 del decreto legislativo 59/2005

## Art. 35. Disposizioni transitorie e finali

2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'AIA rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.

2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo 29-quattordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali abbiano presentato domanda di AIA nei termini stabiliti nel decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio

# Corrispondenza allegati tra dec.lgs 152/2006 e s.m. e 59/2005

152/06 e s.m	59/05 e s.m.
<b>All. VIII</b> Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12	<b>All. I</b>
<b>All. IX</b> Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale	<b>All. II</b> Salvo 6 . Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (dec.lgs 27 gennaio 1992, n. 95, art 5). salvo 8. Comunicazione ex art. 33 del dec.lgs n.22/97 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'all.I,ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli art. 31 e 33 del dec.lgs. n. 22/07 e dalle rispettive norme di attuazione

# Corrispondenza allegati tra dec.lgs 152/2006 e s.m. e 59/2005

152/06 e s.m	59/05 e s.m.
<b>All. X</b> Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione	<b>All. III</b>
<b>All. XI</b> Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera l ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.	<b>All. IV</b>
<b>All. XII</b> Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale	<b>All. V</b>
	<b>All. VI</b> Finalità Osservatorio Abrogato